



## *Al Ministro dell'Istruzione*

- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”* e, in particolare, l’articolo 21;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* che, all’articolo 1, comma 616, prevede che il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche sia effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dell’istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici, composti da almeno quattro istituzioni;
- VISTO il successivo comma 616-bis dell’articolo 1 della predetta legge n.296 del 2006, inserito dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135, secondo cui *“i revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché a ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero dell’economia e delle finanze”*;
- VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante *“Disciplina della proroga degli organi amministrativi”* convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 secondo il quale *“Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all’articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, gli articoli 1 e 2, che disciplinano i controlli di regolarità amministrativa e contabile nelle amministrazioni pubbliche;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”* e, in particolare, gli articoli 2,19,20 e 21;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;



## *Al Ministro dell'Istruzione*

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 agosto 2018, n. 129 concernente *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTA la direttiva 30 dicembre 2010, n. 102, emanata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per disciplinare l'istruttoria del procedimento di nomina e revoca dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche statali e di indirizzo dell'attività degli stessi;
- VISTA la riorganizzazione degli ambiti scolastici territoriali relativi alle attività di revisione disposta dagli Uffici scolastici regionali a seguito dei piani di dimensionamento adottati dalle Regioni ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° aprile 2019, n. 290, con il quale sono stati nominati i revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presso le istituzioni scolastiche statali, per il triennio 2019-2022, e comunque fino al 31 marzo 2022;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'articolo 1, comma 617, prevede che i revisori già nominati sono confermati fino all'emanazione del decreto di nomina dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre l'entrata in vigore del provvedimento di modifica al regolamento concernente le *“istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”* di cui al decreto interministeriale del 10 febbraio 2001, n. 44”;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 che all'articolo 1, comma 616-ter, dispone che *“Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente al programma operativo nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento” riferito al periodo di programmazione 2014/2020, può condurre le verifiche di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, avvalendosi dei revisori dei conti di cui al comma 616 del presente articolo, rispettando il principio della separazione delle funzioni previsto dalla normativa dell'Unione europea che disciplina l'intervento dei Fondi strutturali”*.
- CONSIDERATO che, sulla base dell'articolo 1 della citata direttiva ministeriale 30 dicembre 2010, n. 102, i revisori dei conti di cui all'Allegato “B” non risultano possedere i requisiti richiesti per la prosecuzione dell'incarico;
- RITENUTO di dover procedere alla nomina dei revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 617, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il triennio 2019-2022;



## *Al Ministro dell'Istruzione*

### **DECRETA**

#### Articolo 1

A decorrere dalla data del presente decreto, fino al 31 marzo 2022 compreso, ai nominativi di cui all'allegato "A", parte integrante del presente provvedimento, è conferito l'incarico di revisore dei conti in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, in sostituzione del revisore dei conti rinunciataro o revocato presso le istituzioni scolastiche comprese nell'Ambito Territoriale Scolastico a fianco di ciascuno indicato.

#### Articolo 2

Sono rinunciataro e revocato i revisori dei conti di cui all'allegato "B", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

#### Articolo 3

L'Istituto scolastico capofila provvede alla corresponsione del compenso e dei rimborsi delle spese previsti per lo svolgimento dell'incarico di revisore dei conti, secondo le norme in vigore.

Il presente Decreto è pubblicato, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione Amministrazione Trasparente, sul sito Internet del Ministero dell'Istruzione.

**IL MINISTRO**

*On. dott.ssa Lucia Azzolina*